



TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE
ANCONA

N. _____ VG

N. _____ CRON.

Il Tribunale per i Minorenni di Ancona, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri:

Dr LUISANNA del CONTE

PRESIDENTE REL.

Dr LAURA SEVESO

GIUDICE

Dr SILVIA MONTERISI

GIUDICE ONORARIO

Dr LUIGI BERLONI

GIUDICE ONORARIO

Visti gli atti del procedimento n. _____ V.G. relativo alla minore _____

nata a _____ il _____ ;

Preliminarmente il Collegio in riferimento al provvedimento emesso in data _____ cron. _____

apporta le seguenti correzioni e integrazioni:

- 1) alla pagina 2 rigo 2 dove si legge " pertanto il relativo da parte" leggasi " pertanto il relativo rilievo proposto";
- 2) alla pagina 3 rigo 10 dove si legge "osserva il TM : nella la causa poetendi discende da una obbligazione solidale , che derica dal rapporto di filiazione naturale; per un certo periodo tale che nasce al momento del riconoscimento del figlio naturale, è stata adempiuta da uno solo degli obbligati, in tutto o in parte, ciò posto discende da quanto sopra che, la competenza in ordine al regresso..." leggasi " osserva il TM: nella specie la causa poetendi discende da una obbligazione solidale, che deriva dal rapporto di co-filiazione naturale; se per un certo periodo tale obbligazione , che nasce al momento del riconoscimento del figlio naturale, è stata adempiuta da uno solo degli obbligati, in tutto o in parte, colui che ha adempiuto può agire in regresso verso il co-obbligato ; ciò posto discende da quanto sopra che, la competenza in ordine al regresso..."
- 3) pagina 3 rigo 22 dove si legge "E' da respingere in quanto , come è universalmente riconosciuto, le norme del processo di cognizione si applicano al procedimento camerale in quanto compatibili, e la suddetta norma per la parte per cui viene lamentata la disapplicazione non è compatibile con i poteri officiosi del giudice nel procediemnto camerale infine l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo proposta dal resistente ex art. 163cpc leggasi "E' da respingere l'eccezione di inammissibilità

della domanda avanzata dal resistente per violazione dell'art. 163 cpc in quanto, come è universalmente riconosciuto, le norme del processo di cognizione si applicano al procedimento camerale in quanto compatibili, e la suddetta norma per la parte per cui viene lamentata la disapplicazione non è compatibile con i poteri officiosi del giudice nel procedimento camerale "

Fermo tutto il resto.

È rilevato che con provvedimento del _____, non impugnato, il T.M. ha dichiarato la propria competenza sulle domande proposte dalla ricorrente e, cioè:

1) richiesta di aumento del contributo al mantenimento che versa il _____ per la figlia _____; pagamento delle spese straordinarie al 70%, pagamento della somma di euro 488,72 quale ristoro delle spese straordinarie sostenute dalla sola madre fino all'ottobre 2005;

2) risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a _____ dal _____ per inadempimenti ai suoi doveri di padre, nella misura che emergerà in corso di causa od anche in via equitativa;

3) risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all' _____, madre della minore, dal comportamento del _____ nella misura che emergerà in corso di causa, od in via equitativa; il tutto con vittoria di spese ed onorari.

Con lo stesso provvedimento il T.M. ha nominato curatore della minore l'Avv _____, disposto accertamenti reddituali e patrimoniali relativamente ai genitori, concesso termine di gg.30 per note e documenti.

La difesa dell' _____, con note e documenti relativi, depositati il _____, ha sottolineato la diversa qualità di vita condotta da _____ rispetto a quella dei tre figli legittimi del ricorrente ai quali il padre, direttamente o indirettamente, ha intestato beni mobili registrati od immobili onde privare _____ della relativa pretesa successoria (è allegata documentazione catastaria ed ipotecaria a sostegno di detta affermazione);

la suddetta difesa ha altresì evidenziato che "l'ostinato assenteismo del padre" ha, da un lato provocato a _____ gravi pregiudizi la cui sussistenza è ravvisabile in re ipsa e che potranno meglio esser valutati a mezzo di CTU psicologica sulla minore, e, dall'altro provocato gravi ripercussioni negative sulla sfera giuridica della signora _____ che, lasciata sola nella gestione della genitorialità, ha riportato gravi pregiudizi sia nella sua vita di relazione che in quella professionale che ha sacrificato per le cure della bambina accettando di espletare mansioni impiegatizie e rinunciando all'esercizio della professione di _____ per cui ha il titolo (anche in relazione a tale affermazione sono stati prodotti documenti);

richiamata la decisione della Corte Suprema del del 7/6/2000 n.7713 Sez I , e quella della Corte d'Appello di Bologna del 10/2/2004 n. 307, la difesa della ricorrente ha chiesto la condanna del [redacted] a versare a titolo di contributo al mantenimento alla mamma di [redacted] la somma mensile di euro 2000,00, ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia con rivalutazione ISTAT; l'accertamento e la valutazione della grave inadempienza del [redacted] ai suoi doveri di padre e condannarlo ,per l'effetto, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a [redacted] nella misura che emergerà in corso di causa salvo la liquidazione in via equitativa; la condanna del resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati alla signora [redacted] nella misura che emergerà nel corso di causa salvo la liquidazione in via

equitativa;

Seguono richieste istruttorie.

Si è costituito altresì il curatore , rilevando che ai sensi dell'art 24, punto 3, Carta dei diritti Fondamentali dell'unione Europea de 7/12/2000 il diritto alla bigenitorialità del bambino si traduce, nei fatti, nel "diritto ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori", mentre nella specie [redacted] nei suoi primi sei anni di vita non ha ancora visto , né tantomeno conosciuto il padre il quale sembra vivere la paternità in maniera differente a secondo del rapporto che ha con le madri dei suoi figli;

il curatore ha poi sottolineato la mancanza di sensibilità dimostrata dal resistente nei confronti della figlia [redacted] sia nelle sedi giudiziaria adite che nei contesti psicosociali, in conseguenza di ciò il curatore associandosi alla ricorrente ha chiesto la condanna del [redacted] al risarcimento di tutti i danni ,patrimoniali e non, subiti dalla bambina in conseguenza dell'assenza della figura paterna, rimettendo al giudice la severa liquidazione degli stessi in via equitativa;

ha chiesto altresì la condanna del resistente ex art 709 ter n.4 c.p.c. al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, e la pronuncia di decadenza, o quantomeno di sospensione del resistente con affidamento e collocamento in via esclusiva di [redacted] alla madre; in ordine alle condizioni patrimoniali del mantenimento il curatore pone la domanda come mai l' [redacted] non abbia indirizzato la sua attività lavorativa verso altri impieghi più remunerativi anche se di tipo subordinato, e d'altra parte sottolinea che il resistente condannato nel 2002 dal Tribunale di [redacted] a corrispondere il contributo al mantenimento della figlia [redacted] nella somma di euro 550 mensili, non abbia mai provveduto a versare la rivalutazione Istat, né ha aumentata il suo contributo dopo aver goduto dell'eredità paterna, dopo tale data, che per quanto di scarsissimo valore, come affermato dal ricorrente, non è stata dallo stesso rifiutata né accettata con beneficio di inventario;

se dalle indagini svolte dalla polizia tributaria non dovesse risultare chiara la posizione reddituale e patrimoniale dei due genitori il curatore ha chiesto l'espletamento di una C.T.U. estimativa contabile.

Fatte le osservazioni sulle richieste istruttorie delle altre parti ed avanzate le proprie il curatore ha concluso per la condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non che con la sua condotta ha arrecato alla minore; per l'irrogazione di una sanzione amministrativa ex art 709 ter c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia; ha chiesto altresì la decadenza o la sospensione dalla potestà del _____, con l'affidamento e la collocazione esclusivi di _____ alla madre; l'espletamento della consulenza estimativa contabile se necessaria e la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, Infine il resistente, ripetendo il suo dissenso per il provvedimento emesso da questo T.M. il 3/4/2008, peraltro non impugnato, ne chiedeva implicitamente la revoca; ha contestato altresì l'esistenza di danno patrimoniale avendo sempre egli versato la dovuta quota di mantenimento, nonché di quello non patrimoniale risultando per acta il benessere psicofisico della minore; ha, inoltre richiamato il resistente che l'_____ esercita la sua professione gestendo ben due studi uno a _____ ed uno ad _____, e che egli deve provvedere al mantenimento degli altri suoi tre figli che, sebbene maggiorenni non producono reddito, in quanto stanno completando i loro studi e formazioni; in via istruttoria ha chiesto l'espletamento di una CTU medico legale su entrambi i genitori e sulla figlia per accertare le reali condizioni di salute dei protagonisti della vicenda ed il deposito dei test psicologici somministrati alla signora _____.

Nelle more sono state acquisite agli atti le note della Guardia di Finanza di _____ e dell'agenzia delle entrate di _____ su richiesta della competente G.d.F.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa il resistente, seppure implicitamente, ha chiesto la revoca del precedente provvedimento con cui questo TM ha affermato la propria competenza per materia e per territorio.

La richiesta non può essere accolta: secondo consolidata giurisprudenza il decreto camerale che contenga statuizioni sulla competenza in ordine a tali decisioni ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con regolamento necessario di competenza (vedi ad esempio Cass. Sez. I 4-6-1994 n. 5431). Pertanto attesa la sostanziale natura di sentenza il decreto emesso da questo TM il 28/02/2008 non può essere revocato..

Passando all'esame del merito del primo capo di domanda della richiedente, quello relativo all'aumento dell'assegno di mantenimento ed alla contribuzione alle spese straordinarie, che, è bene ricordare, agisce sia in proprio che nella qualità di esercente la potestà sulla figlia minore il Collegio osserva:

è pacifico che il _____, contribuisca al mantenimento della figlia _____ con un versamento di euro 550 mensili a partire dal 2002, somma che non è stata mai sottoposta a rivalutazione ISTAT come invece disponeva la relativa sentenza del Tribunale di _____.

Altrettanto pacifico è che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, ritenuti per altro non esaustivi da parte di questo TM, risulta: a) una enorme differenza di capacità economica in capo al padre ed in capo alla madre della bambina, con superiorità evidente di quella paterna; b) che il _____ provvede al mantenimento di tre figli legittimi maggiorenni dei quali due vivono a Roma ed il terzo con il padre con un impegno economico per ciascuno di loro evidentemente ben superiore alla somma mensilmente versata per _____ (in tale valutazione gioca pure una variabile che questo TM non può accertare in quanto attinente ad un soggetto estraneo al procedimento che è la capacità economica della madre dei tre figli maggiorenni).

E' bene ricordare che, secondo la giurisprudenza della S.C. (vedi ad es. Cass. Civ. Sez. I n. 5619 del 1987, 791 del 1993, 2907 del 1994, 6217 sempre del 1994, 8042 del 1998) l'obbligo del mantenimento decorre dalla nascita del figlio e non dall'atto del riconoscimento o della domanda giudiziale. Tale obbligo, infatti, non avendo esclusivamente natura alimentare, sorge automaticamente, come già affermato da questo TM, per il fatto della filiazione e prescinde dallo stato di bisogno del minore.

Peraltro la S.C. ha altresì precisato (vedi per tutte cass. Civ. Sez. I 7644 del 13/7/95) che per "la determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, le buone risorse economiche dell'obligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto preferenziale con il contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico sociale in cui si colloca la figura del genitore".

Peraltro, come sopra accennato, gli accertamenti svolti dalla guardia di finanza non sono sufficienti, attesa da un lato la molteplicità dei cespiti reddituali e le acquisizioni e cessioni a vario titolo di beni del _____ da e a parenti e dall'altro l'ambiguità in ordine al mancato esercizio della professione della madre che risulta esser e/o essere stata lavoratore dipendente pur essendo, secondo gli accertamenti della guardia di finanza, titolare o contitolare di due studi professionali di avvocato, che si trovano in _____ e l'altro a _____;

pertanto, di fronte a questa incertezza patrimoniale e reddituale dei genitori, obbligati solidali al mantenimento della figlia, è necessario accogliere la richiesta del curatore che, nell'ipotesi si fosse pervenuti ad accertamenti non esaustivi, ha invocato l'espletamento di una CTU estimativa contabile.

Il TM in accogliemnto dell'istanza del curatore nomina CTU a tal fine la dott. _____ con studio in _____ via _____ i.n. _____ e ritiene necessario ulteriori accertamenti della guardia di finanza meglio specificati nel dispositivo, di cui il CTU dovrà tener conto nello svolgimento del suo incarico.

Peraltro allo stato, e con la previsione di eventuale compensazione all'esito della disposta CTU, sugli elementi di giudizio a conoscenza del TM, lo stesso ritiene (sia in relazione alle entrate reddituali finora accertate, sia in relazione alla circostanza che mentre la madre e la bambina abitano in una casa condotta in locazione, il padre abita in un immobile di proprietà) di aumentare il contributo di mantenimento dovuto da euro 550 a euro 1000 mensili oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie (scolastiche mediche non coperte dal SSN, sportive) concordate tra le parti se non imprevedibili e comunque documentate.

Inoltre poiché è pacifico che l'assegno di contributo al mantenimento disposto dal Tribunale di _____, nel 2005 doveva essere aumentato secondo l'indice ISTAT e che tale aumento non è stato mai corrisposto; il _____ deve essere condannato al pagamento della rivalutazione ISTAT dal giugno 2005 al giugno 2008 (salvo diverso computo in quanto a questo TM non è nota la data della sentenza del Tribunale di _____) al pagamento della somma in favore di _____ di euro 905 calcolato sugli aumenti ISTAT in relazione al dovuto di cui ai tre anni presi in esame. Il _____ dovrebbe altresì corrispondere il 70% della somma spesa dalla madre di euro 488,72, per spese straordinarie per la minore a partire dall'ottobre 2005; peraltro la relativa documentazione indicata nel ricorso introduttivo come documenti 4 e 7 non si rinviene in atti.

Il secondo capo di domanda attiene al ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati a _____ dal padre per inadempimenti ai doveri che importa tale funzione nella misura che emergerà in corso di causa ed anche in via equitativa.

In ordine a ciò si parte da un presupposto pacifico che il _____, dopo essersi accertato della propria paternità ricorrendo all'esame del DNA, pur avendola riconosciuta non ha mai voluto vedere la figlia.

Nel presente procedimento il resistente difende la sua posizione asserendo che se ora entrasse nella vita della bambina, che attualmente ha circa sette anni, le provocherebbe un grave trauma.

Rilevato che tale affermazione è condivisibile solo in parte per i motivi che successivamente saranno meglio esplicitati e riassumibili nella risultanza acquisita in atti che _____ è "in attesa del babbo", il Collegio osserva che se il _____ avesse intrattenuto come puro dovere ai sensi del combinato disposto degli artt. 147,330,333 cc., 29,30 e 31 Cost. rapporti con la figlia, anche se non frequentatissimi, ma tali da permettere alla minore di identificare in lui la figura paterna, attualmente il pericolo del trauma non sussisterebbe, d'altra parte il trauma sarebbe evitabile, se il padre lo volesse, attraverso un ben strutturato processo di riavvicinamento.

Ma lasciando tale argomento appare pacifico che la totale assenza della figura paterna nella crescita della bambina non può essere stata che dannosa alla stessa.

La Corte di Cassazione con le sentenze del 31/5/2003 n. 8827 e 8828, nell'ottica di una razionalizzazione, è pervenuta a ricondurre le plurime voci di danno, nel tempo elaborata, nell'ambito di un "sistema bipolare" costituito da danno patrimoniale ex art. 2043 cc. e danno non patrimoniale ex art. 2059 cc.

In particolare con riferimento a quest'ultimo, avvertita l'insufficienza interpretativa che faceva coincidere il danno patrimoniale con il danno morale, unica ipotesi normativamente presente (art. 185cp) la Suprema Corte da un lato ha rimarcato il carattere interiore del danno morale qualificandolo come soggettivo e dall'altro ha precisato che lo stesso non esaurisca l'ambito del danno non patrimoniale che può sussistere al di là dell'esistenza del reato essendo appunto il danno morale solo una delle fattispecie in cui è configurabile il danno non patrimoniale.

Tenendo presenti i principi affermati in tre sentenze della Corte Costituzionale basilari sul punto (Crt. Cost. 26/7/79 n. 88, 14/7/86 n. 184, 27/10/94 n.372), la Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito, dai primi anni duemila nel danno non patrimoniale hanno quindi fatto rientrare non solo il danno morale da reato ma anche quello biologico.

Inoltre accanto al danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico legale, dottrina e giurisprudenza hanno rilevato molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psicofisico che, sicuramente non sono danno morale, ma non possono essere neppure ricondotte nel danno biologico definito come oggettivabile: si è pervenuti così alla nozione di danno esistenziale.

Si è successivamente passati alla individuazione dei tratti unificanti del danno esistenziale e l'ambito della relativa risarcibilità.

Sotto il primo profilo si è definito il danno esistenziale risarcibile ex art. 2059 cc. solamente in presenza di interessi-diritti essenziali della persona ravvisati in quelli costituzionalmente garantiti, diritti inviolabili inerenti la persona non aventi implicitamente natura economica, ma necessariamente meritevoli di tutela in quanto si configurano propriamente quale "

caso determinato dalla legge" la massima legge vigente nell'ordinamento (oltre alle già citate sentenze della Sez. I della Cass. del 2003 , vedi anche Cass. 15/7/2005 n. 15022).
Tra tali diritti-interessi non possono non annoverarsi quelli riguardanti la sfera degli affetti e della reciproca solidarietà che trovano, secondo la Carta Costituzionale, nell'ambito della famiglia , il loro naturale habitat.

La famiglia, infatti, deve garantire la libera e piena esplicazione della realizzazione della persona umana sin dalla sua nascita come previsto dagli artt. 2,29 e 30 della Costituzione. Ne discende che la mancanza o il venir meno di un membro della famiglia comporta, una volta provato, il concretizzarsi del danno esistenziale (vedi in tema Sez.Unite 24/3/06 n. 6572).

Da quest'ultima sentenza citata emerge una figura di danno alla salute psico-fisica in senso lato che pur dovendo essere oggettivata, a differenza del danno morale, può essere provata e quindi risultare sussistente , a prescindere dalla relativa accertabilità in sede medico-legale .

Nella specie , come si è detto non ha mai conosciuto il padre pur essendo ben consapevole della sua esistenza . La piccola esaminata dalla specialista dell'ASUR , pur presentandosi come bambina spigliata , brava a scuola e partecipe di molte attività extrascolastiche , ha mostrato subito una prima insicurezza in quanto durante l'incontro non ha voluto separarsi dalla madre , ciò certamente non è ascrivibile, quantomeno in via esclusiva, alla personalità materna (che in base sia alla testistica che all'esame clinico è risultata essere persona a proprio agio con se stessa , realista , tenace , responsabile,attiva,affidabile,ben organizzata) bensì è ascrivibile , come più avanti evidenziato, alla confusione di ruoli maschili che la totale assenza di fatto del padre ha nella piccola ingenerato.

Infatti, il primo posto nel disegno della famiglia è stato occupato dal fratello uterino paritetico alla madre e poi ha rappresentato la famiglia dello zio materno (fratello della madre, lo zio stesso che lei, pur essendo a conoscenza della vera parentela, chiama babbo, poi la madre) e non la moglie dello zio), e quindi come figlia (figura piccola) la cugina, figlia dello zio. Avendo appreso dalla madre che il papà è un medico e che è attualmente impegnato a curare le persone, ha spiegato all'esaminatrice che lei continuerà a chiamare babbo lo zio , fino a quando non arriverà il padre. (vedi relazione ASUR ZT2 del 30/8/08).

Poiché, osserva il TM, a meno di un ravvedimento ciò non avverrà mai, il danno esistenziale è provato dalla confusione di ruoli che la mancanza reale del nella vita della figlia ha provocato.

Solo con un grosso lavoro di carattere psicologico tale danno potrebbe essere sanato o quanto meno contenuto. Naturalmente i servizi pubblici, per la nota carenza di personale e mezzi, non sono in grado di affrontare una simile difficile problematica e quindi per sanare o quanto meno contenere il danno esistenziale vi sarà bisogno di un grosso impegno patrimoniale per ricorrere alle cure private di un idoneo professionista.

Oltre ai descritti esiti di carattere psico patologici già apprezzabili in relazione all'età di _____, ella ha subito la lesione del diritto fondamentale all'apporto morale, assistenziale e di cura che ogni genitore deve al proprio figlio non solo in base al dettato costituzionale ma anche ex art. 147cc.

In particolare nella specie è mancato alla bambina un coacervo di situazioni e fatti, apporti concreti, a prescindere dalla qualità del loro contenuto eventualmente valutabile in sede di procedimento ex art. 330,336 cc, che non sono stati forniti dal _____ alla figlia nonostante il relativo obbligo di legge.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, che può essere fatta solo in via equitativa, non è estraneo alla stessa l'accertamento della capacità economica del padre, delle situazioni patrimoniali dei figli legittimi dello stesso, e quello delle capacità economiche attuali e potenziali, se volutamente non sviluppate o se non sviluppate a causa delle cure dovute e prestate e _____, della madre. (vedi Corte di Appello di Bologna sentenza ruolo civile n. _____).

Pertanto questo TM pur affermando la sussistenza in capo alla minore del risarcimento del danno esistenziale non è nelle condizioni di quantificarlo, neppure equitativamente, se non dopo l'espletamento della disposta CTU estimativa-contabile.

Per quanto riguarda il terzo capo della domanda della ricorrente (risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati dal resistente all' _____, madre della minore)

per quanto attiene ai primi è sufficiente ricordare che sarà compito della CTU accertare se ed in qual misura la madre della minore, dovendo svolgere le funzioni di genitori, ha subito un danno da lucro cessante in relazione alle sue capacità patrimoniali.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, riportandosi alle motivazioni precedentemente svolte in ordine alla sua sussistenza, prova e quantificazione, il TM ritiene di respingere tale capo di domanda in quanto nessuna norma positiva né di carattere ordinario né di carattere costituzionale tutela l'interesse di una persona ad avere la presenza nella propria vita di altra persona con cui consapevolmente e concordemente ha generato un figlio.

Resta da esaminare l'istanza del curatore volta ad ottenere la dichiarazione di decadenza dalla potestà su _____ del _____.

La domanda non è ammissibile in quanto proveniente da un soggetto non legittimato.

Infatti, per evidente scollamento tra il codice civile preesistente e le modifiche ad esso apportate sia dalla legge 54/2006, che dall'entrata in vigore della parte processuale alla legge 149/2007, ha sostanzialmente disposto, in ossequio alle convenzioni internazionali in presenza del minore come parte, l'art. 336 cc non contempla il legale rappresentante del minore, diverso dal genitore, quale nella specie il curatore, tra i soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di decadenza di potestà.

Peraltro a tal evidente carenza dell'ordinamento si può ovviare, inviando gli atti al PMM perché, nell'esercizio del proprio potere di azione, valuti la condotta del [redacted] sotto il profilo della potestà.

Resta da esaminare la richiesta di condanna al pagamento di una ammenda avanzata dal curatore nei confronti del [redacted] ex art. 709 ter cpc.

Il TM non ritiene ricorrere nella specie gli estremi per il suo accoglimento. Infatti dalla lettura della norma la sanzione amministrativa pecuniaria è irrogabile dopo che la parte ha gravemente inadempito ai provvedimenti emessi. L'unico provvedimento emesso finora nella vicenda, a parte quello sulla competenza, è la determinazione della somma di euro 550 mensili quale contributo al mantenimento dovuto dal padre dal Tribunale di [redacted]. Il provvedimento è stato sempre osservato dal [redacted] che ha soltanto omesso di corrispondere la rivalutazione ISTAT e ciò non costituisce grave inadempimento.

Poiché, trattasi di minore in età scolare le cui esigenze aumentano col trascorrere del tempo si ritiene che ricorra l'urgenza.

PQM

Visti gli artt. 317 bis cc e 741 cpc

DISPONE

- che in attesa degli ulteriori elementi di giudizio, necessari per il provvedimento conclusivo, il [redacted], versi alla sig.ra [redacted] per contributo al mantenimento di [redacted] la somma mensile di euro 1000 soggetta a rivalutazione ISTAT nonché il 70% delle spese straordinarie (mediche se non coperte dal SSN, scolastiche, sportive) concordate se non imprevedibili e comunque documentate
- che il [redacted] corrisponda a titolo di ristoro per la mancata rivalutazione ISTAT sul mantenimento corrisposto finora (euro 550) la somma globale di euro 905,00.

CONDANNA

Il [redacted] al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore della figlia nella misura che sarà determinata a seguito di ulteriori acquisizioni istruttorie, così come del danno patrimoniale arrecato all', [redacted] che verrà successivamente determinato.

DISPONE

CTU estimativa contabile sulle situazioni patrimoniali e reddituali di entrambi i genitori
di _____ e nomina all'uopo CTU la Dott. _____ con studio in
Via _____ n. _____ e fissa per il giuramento e la formulazione dei quesiti l'udienza del
_____ alle ore _____ invitando le parti ad indicare in tale udienza i propri eventuali
CTP.

DISPONE

Che la Guardia di Finanza di _____ e _____ proceda all'individuazione ed alla
verifica di tutti i conti bancari, libretti e conto titoli presenti in qualsiasi Istituto Bancario
dello Stato intestati a _____ i.e.a. / _____

AUTORIZZA

La Guardia di Finanza ad accedere presso i suddetti Istituti con il compito di riferire a
questo TM sia sulla giacenza finale sia sulla consistenza media di quanto sopra negli
ultimi tre anni.

DICHIARA

Inammissibile l'istanza del curatore di decadenza della potestà del padre per carenza di
legittimazione attiva

DISPONE

La trasmissione di copia degli atti al PMM per quanto di sua competenza in ordine
all'esercizio della potestà da parte del _____

RESPINGE

L'istanza del curatore proposta ai sensi dell'art. 709 ter cpc.

Attesa l'urgenza dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento.

Si notifichi ai genitori e al curatore. Si comunichi alla Guardia di Finanza di _____ e
ed all'ASUR _____ di _____

*Il presente documento, inviato via telefax, non sarà seguito dal documento originale. Vedi
circolare prot. N. 11401 del 27/11/2003 del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Dir. Gen. delle Risorse
Materiali, Beni e Servizi.*

Ancona, li 3/10/2008

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Rosalba Barbarossa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Rosalba Barbarossa

IL PRESIDENTE
Dr. Luisanna del Conte



Fotocopia conforme all'originale
Per uso notifica
Ancona, li 3/10/2008
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Dr.ssa Rosalba Barbarossa